



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*  
*Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300*  
*[comune.rivoli.to@legalmail.it](mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it)*  
*P.IVA 00529840019*

DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO  
AMBIENTE

**ORDINANZA N. 242 / 2017**

**OGGETTO: LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE  
AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DALLA ZANZARA TIGRE -  
AEDES ALBOPICTUS (667).**

## **IL SINDACO**

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha aderito, per il 2017, al progetto regionale di lotta biologica integrata alle zanzare, il quale prevede una serie di interventi compatibili con l'ambiente e basati sulla lotta integrata, tendenti alla riduzione della presenza di zanzare in ambiente urbano, alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita, in applicazione della L.R. 75/95 e s.m.i;

Considerato che è inoltre prevista, laddove necessaria, la realizzazione di interventi di disinfestazione di focolai eventualmente rinvenuti sul suolo pubblico;

Ritenuto necessario, al fine di non vanificare le azioni che vengono messe in atto su aree pubbliche, che anche su suolo privato o nei luoghi pubblici gestiti da privati si adottino idonee ed opportune azioni mirate al contenimento delle infestazioni;

Vista la massiccia presenza sul territorio Comunale di infestazioni da *Aedes albopictus* (zanzara tigre), specie capace di trasmettere all'uomo e agli animali domestici diverse patologie da vettore, endemiche o da introduzione;

Ravvisata la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire problema di igiene e sanità pubblica;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993 e la Circolare congiunta Ministero della Salute - ANCI n. 24475/2016;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali adottato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 4;

**ORDINA**

**CHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE LA CITTADINANZA ASSUMA LE CAUTELE DI SEGUITO ELENcate:**

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi, lastrici solari e orti, di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili;
2. procedere allo svuotamento dell'eventuale acqua contenuta in contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia, oppure l'obbligo alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini (tale disposizione non si applica alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione);
3. procedere al trattamento dell'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpaglie e rifiuti di ogni genere, e sistemare le pavimentazioni in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
6. svuotare almeno ogni due giorni le vaschette dei condizionatori;
7. controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane; evitare raccolte d'acqua dovute ad avvallamenti od anfratti nel terreno, su teloni e su manti di copertura di terrazzi, tettoie ecc.
8. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso, se collocato all'aperto, dovrà essere comunque riempito di sabbia o forato;

**AVVERTE**

che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione alle disposizioni della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

**DISPONE**

la trasmissione della presente ordinanza alla Direzione Polizia Locale e la pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle bacheche comunali, nonché sul sito internet del Comune;

**DEMANDA**

alla Direzione Polizia Locale il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro il termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (Legge 6/12/1971 n. 1034), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241 del 7/08/1990 è l'Ing. Michele MICHELIS, Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente e Patrimonio.

MT/mt

Li, 28/06/2017

**IL SINDACO**  
**DESSI' FRANCO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)